



SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO A

ITW MONACO DI BAVIERA 2021
MOTORBIKE EXPO SHOW 2022

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede a Venezia Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dal Direttore della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, nato a il (C.F.), il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*”, con sede a Mestre (Venezia), in Via Cà Marcello n. 67/D, codice fiscale C.F. 02568090274, rappresentata dal suo Amministratore Unico e legale rappresentante nato a il (C.F.)

di seguito denominate congiuntamente “le parti”

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta regionale n. del è stata approvata la partecipazione della Regione del Veneto alle seguenti manifestazioni fieristiche:
 - ITW – Italian Travel Workshop di Monaco di Baviera (2 dicembre 2021);
 - MOTORBIKE EXPO SHOW di Verona (13-16 gennaio 2022);
- con il predetto provvedimento è stato approvato l’affidamento a Veneto Innovazione S.p.A. dell’attività di supporto tecnico/organizzativo e di tutte le altre attività connesse alla partecipazione regionale alle predette manifestazioni fieristiche.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico

La Società si impegna a svolgere l’attività di supporto tecnico organizzativo e di tutte le attività connesse per la realizzazione della partecipazione regionale alle manifestazioni indicate nelle premesse, e in particolare:

- ITW – Italian Travel Workshop di Monaco di Baviera (2 dicembre 2021): acquisizione dalla Società Comitel & Partners S.r.l, organizzatore in esclusiva dell’evento, di n. 10 postazioni con agenda per la gestione degli appuntamenti B2B tra gli operatori veneti e i buyers esteri; predisposizione di un corner informativo dedicato alla Regione del Veneto per la distribuzione del materiale promozionale regionale; pagine promozionali nei cataloghi dei buyers e sellers. Importo di spesa previsto € 20.000,00 (IVA compresa);
- MOTORBIKE EXPO SHOW di Verona (13-16 gennaio 2022): acquisizione da Veronafiery della superficie espositiva allestita di mq 84; iscrizione a catalogo della Regione e dei suoi coespositori; allestimento corner regionale alla Gran Guardia per la serata di presentazione della manifestazione ai rappresentanti della stampa; gestione delle attività di comunicazione mediante distribuzione di materiale informativo. Importo di spesa previsto € 35.000,00 (IVA compresa);



La Società in relazione alle procedure di affidamento di servizi/forniture dalla medesima autonomamente gestite, dovrà attenersi alla normativa statale vigente sugli appalti di servizi e forniture (D.Lgs n. 50/2016), oltre a quanto disposto nel proprio regolamento interno sugli acquisti in economia di beni/servizi (pubblicato nel sito istituzionale della Società).

Articolo 2 – Durata e copertura spese

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e termina in data 30.04.2022, salvo eventuali proroghe. A copertura delle spese necessarie per le attività oggetto della presente Convenzione, a favore della Società, è riconosciuto un importo totale massimo di € 55.000,00 (IVA compresa).

Articolo 3 - Piano finanziario e modalità di pagamento

L'importo di € 55.000,00 (IVA compresa), così come stabilito dalla DGR n. del, si intende comprensivo di tutti i costi necessari alla buona realizzazione delle iniziative. La somma di € 55.000,00 sarà erogata ad avvenuta sottoscrizione della presente Convenzione, previa comunicazione dell'avvio attività, su presentazione di regolare fattura.

La Società, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, è tenuta a presentare la seguente documentazione:

- relazione dettagliata delle attività realizzate nell'ambito della presente Convenzione;
- rendiconto finale delle spese effettivamente sostenute.

Eventuali economie di spesa che si dovessero generare nell'espletamento delle procedure di affidamento, potranno essere utilizzate per acquisizioni di servizi migliorativi della presenza regionale alla manifestazione. Qualora, alla data di scadenza della presente Convenzione, risultino non impiegati, parzialmente o nella loro totalità, gli stanziamenti liquidati alla Società, quest'ultima dovrà provvedere quanto prima al riaccredito delle somme residuali alla Regione; tali somme non potranno in nessun caso essere oggetto di forme di compensazione.

Articolo 4 - Attività di vigilanza, di indirizzo e controlli

Le attività oggetto della presente Convenzione saranno svolte dalla Società sotto la vigilanza della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale, che adotterà idonei provvedimenti nel caso in cui si verificino ritardi o inadempimenti.

La Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale si riserva la possibilità di effettuare delle verifiche volte ad accertare - anche tramite riscontri documentali - la corretta esecuzione delle prestazioni facenti capo alla Società.

Articolo 5 - Recesso e inadempimenti

La Regione può recedere dalla presente Convenzione per ragioni di interesse pubblico con un preavviso di almeno n. 30 giorni, notificato alla Controparte tramite PEC, salvo riconoscimento alla Società del corrispettivo per il lavoro effettivamente svolto fino alla data del recesso. La Regione si riserva peraltro la facoltà di verificare in ogni momento la corrispondenza della prestazione effettuata dalla Società con quanto pattuito o successivamente concordato. In caso di eventuali inadempienze troveranno applicazione le disposizioni contenute negli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 6 - Divieto di cessione della convenzione

È fatto espresso divieto alla Società di trasferire a terzi (in tutto o in parte) i diritti contemplati nella presente Convenzione, a pena di risoluzione della medesima.

Articolo 7 - Riservatezza

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e, in particolare, dell'art. 6 comma 1 lett. b), nonché del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, le Parti si danno reciprocamente atto, ed accettano, che i dati personali relativi a ciascuna di esse siano trattati per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, anche con l'ausilio di mezzi elettronici,



ovvero per finalità di informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

Ai fini sopra evidenziati, le Parti precisano che l'acquisizione dei rispettivi dati personali è considerata dalle stesse quale presupposto indispensabile per l'esecuzione della presente Convenzione, in conformità a quanto disposto dalla normativa sopracitata.

La Società s'impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza di cui al presente articolo.

La Società non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi, senza preventiva autorizzazione della Regione.

Articolo 8 - Responsabilità ed obblighi

La Società solleva la Regione da qualsiasi responsabilità e oneri inerenti l'assicurazione e la gestione delle risorse umane direttamente alle proprie dipendenze ed occupate nelle attività previste dalla Convenzione.

La Società si impegna, in particolare, ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti in merito al trattamento dei dati personali nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

La Società risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone o cose facenti capo all'Amministrazione Regionale o a terzi dal personale a disposizione.

Articolo 9 - Registrazione

Le Parti danno atto che il compenso oggetto della presente Convenzione è soggetto a IVA e convengono che la stessa sia oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. n. 131/1986, con tutte le spese a carico del richiedente. Le spese di bollo della presente Convenzione sono a carico della Società.

Articolo 10 - Arbitrato

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, all'interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione della presente convenzione sarà rimessa ad un collegio arbitrale composto di tre membri. Un membro dovrà essere nominato dalla Regione, uno dalla società e uno d'intesa fra le parti ovvero, in carenza di accordo, secondo le norme del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo le norme di diritto ed emetterà la sua decisione ai sensi dell'art. 816 e seguenti del C.P.C.

Articolo 11 - Norma di rinvio

La presente Convenzione è composta da n. 3 pagine e da n. 11 articoli. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 82 del 07/03/2005

Per la Regione del Veneto
Il Direttore della
Direzione Promozione Economica e
Marketing Territoriale

Per Veneto Innovazione S.p.A.
L'Amministratore Unico e
Legale Rappresentante

